



Protocollo n°.....**7045**.....
del**03.05.2021**.....

Oggetto: Tribunale di Messina Sezione Lavoro, causa Tutino Antonio c./Messina Servizi Bene Comune SpA – Avviso di notificazione a mezzo pubblicazione sul sito internet della Società in esecuzione del decreto di fissazione udienza del 20.04.2021.

In esecuzione della disposizione del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro emessa con decreto 20.04.2021 a seguito del ricorso ex art 700 c.p.c. presentato dal sig. Tutino Antonio contro la Messinaservizi Bene Comune SpA, si procede a pubblicare sul sito *internet* della stessa Società i seguenti atti allegati:

- ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dal sig. Tutino Antonio;
- procura alle liti autenticata dall'avvocato di controparte;
- relata di notifica a mezzo *pec*;
- elenco dei candidati selezionati ai fini dell'assunzione a tempo determinato con qualifica di operatore ecologico, esitato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Messinaservizi Bene Comune SpA del 13.05.2020;
- decreto emesso dal Tribunale di Messina, Sezione Lavoro in data 20.04.2021 per fissazione udienza del 10.06.2021;
- avviso di pubblici proclami formulato dall'avvocato di controparte;
- richiesta di pubblicazione degli atti di causa sul sito *internet* della Messinaservizi Bene Comune SpA formulata dall'avvocato di controparte.

La pubblicazione dei suddetti atti assume il valore di notificazione ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Il Presidente del C.d.A. e Direttore Generale f.f.
Arch. Giuseppe Lombardo

ON.LE TRIBUNALE DI MESSINA - SEZ. LAVORO

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

Nell'interesse del Sig. **TUTINO ANTONINO**, (C.F. TTNNNN76P22F158F) nato a Messina il 22 settembre 1976 ed ivi residente in Via Fondo Granata 1 Contesse (Messina), rappresentato e difeso, per mandato speciale in calce al presente atto, dall'Avv. Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V), che dichiara di ricevere le comunicazioni di cancelleria al numero di fax 090/8960421 o agli indirizzi di posta elettronica santi.delia@avvocatosantidelia.it o pec avvsantidelia@cnfpec.it, presso lo stesso elettivamente domiciliata a Messina Via S. Agostino, 4

– ricorrente –

CONTRO

la **MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.P.A.**, con sede legale in Messina, Piazza Unione Europea, P IVA 03459080838, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

– resistente –

PER L'ANNULLAMENTO E/O DISAPPLICAZIONE

della clausola del bando di selezione pubblicato sul sito istituzione della Società il 2 Settembre 2019 per l'avviamento al lavoro di n. 100 operatori ecologici di livello J CCNL Utilitalia OPERATORI ECOLOGICI LIVELLO J CCNL UTILITALIA, presso l'Azienda MessinaServizi Bene Comune S.P.A., con la quale vengono esclusi dalla partecipazione le persone che hanno un'età superiore ai 40 anni.

PER L'ACCERTAMENTO

del diritto del ricorrente a partecipare alla predetta selezione e

PER L'INSERIMENTO DEL RICORRENTE

nella detta graduatoria con il punteggio spettante

* * * *

PREMESSE:



Il Sig. Tutino Antonino, con domanda presentata il 18 settembre 2019 (**doc. 1**), ha partecipato alla selezione pubblica - indetta per tramite del Centro dell'impiego di Messina e riservata ai suoi iscritti privi di occupazione con Avviso prot. n. 27511 pubblicato il 19 agosto 2019 - per l'avviamento al lavoro di 100 operatori ecologici livello J CCNL Utilitalia che sarebbero stati assunti presso l'azienda Messinaservizi Bene Comune S.p.a., con contratto a tempo determinato della durata di 12 mesi (**doc. 2**).

Il bando, tuttavia, del tutto illegittimamente, prevedeva quale requisito soggettivo di partecipazione, essere in possesso di un'età compresa tra i 18 e i 40 anni.

Il sig. Tutino Antonino, stando alla lettera del bando non avrebbe potuto partecipare alla predetta selezione, sebbene in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando, solo perché di età superiore ai 40 anni. Ciononostante presentava la domanda di partecipazione ma, proprio per quanto espressamente previsto nel bando, veniva escluso dalla chiamata che, da ultimo, ha interessato soggetti collocati alla sua stessa virtuale posizione.

Oggi, dunque, vi è anche la prova dell'interesse specifico ad agire, ragion per cui occorre rivolgersi a codesto On.le Tribunale in ragione dei seguenti

MOTIVI:

1. In via preliminare, al fine di superare le prevedibili difese della Società, occorre precisare che nella presente controversia sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

Messinaservizi Bene Comune è una società "*in house providing*" interamente partecipata dal Comune di Messina e come tale, relativamente alle procedure di assunzione di personale dipendente, resta certamente assoggettata alla giurisdizione del giudice ordinario.

Com'è noto, la disciplina delle società a partecipazione pubblica è rimessa completamente al D.lgs. n. 175/2016 che, all'art. 19, statuisce le regole applicabili per la gestione del personale.

In particolare, proprio per ciò che attiene alla selezione del personale viene



espressamente previsto che “**resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale**”.

Ed infatti “*In tema di giurisdizione, ai sensi dell’art. 19 D. L.vo 175/2016, per quanto concerne le società a partecipazione pubblica, **resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale**” (Trib. Torino, Sez. I, 18 maggio 2018).*

Recentemente, poi, il T.A.R. Lazio ha ribadito il surriferito orientamento, dichiarando l’inammissibilità di un ricorso proposto avverso una procedura di reclutamento indetta da un Società pubblica “*richiamando “l’art. 19 c. 4 del D.lgs. n. 175/2016, laddove afferma come resti ferma la giurisdizione del giudice ordinario sulle procedure di reclutamento del personale” (T.A.R. Lazio, Sez. III quater, 2 agosto 2019, n. 10264).*

Il significato di questa disposizione appare assolutamente chiaro: la scelta del modello societario non è indifferente rispetto alla disciplina applicabile ai rapporti di lavoro **che rimane sempre di diritto comune.**

L’anzidetta disposizione non fa altro che consacrare sul piano legislativo quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui sussiste la giurisdizione del g.o. per tutte quelle controversie che attengano le procedure di reclutamento del personale delle società *in house*, giacché non equiparabili alle pubbliche amministrazioni (Cass., Sez. Un., 7759/2017).

Inoltre, si segnala che Codesto tribunale si è già pronunciato su questione riconoscendo la sua giurisdizione al merito al caso sottopostole (Trib. Messina, sez lav. sent. del 16 luglio 2020, n.13583).

2. Sempre in via preliminare risulta necessario precisare che nessun dubbio può essere sollevato in merito alla legittimità ad agire in giudizio dell’odierno ricorrente.

Egli, infatti, ha presentato la domanda di partecipazione entro i termini stabiliti dal bando, ha tutti i requisiti richiesti dal bando, era ed è privo di



occupazione ed iscritto al Centro per l'impiego di Messina, ma è stato escluso dalla graduatoria "per superato limite d'età" perché nato il 2 luglio 1975.

Sul punto è il caso di precisare che, secondo il regolamento previsto dal bando, il sig. Tutino avrebbe un punteggio pari a 880 e candidati con punteggio ex equo al suo sono stati ammessi a partecipare alla procedura *de qua*.

Difatti, nonostante l'ultima graduatoria pubblicata indichi quale ultimo ammesso il Sig. Monforte Francesco (punteggio pari a 820), l'Amministrazione resistente ha provveduto, con successivi scorrimenti all'assunzione, di candidati con punteggio pari a quello dell'odierno ricorrente.

Il sig. Tutino, dunque, con un punteggio pari a soggetti collocati alla sua stessa posizione, sarebbe stato ovviamente assunto.

2.1. Ancora in via preliminare va esclusa la legittimazione passiva del Centro per l'impiego giacché la clausola, come da ultimo chiarito da codesto On.le Tribunale, è stata inserita dalla Società resistente: *"con riferimento alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del Centro per l'Impiego va rilevato che nel caso di specie, a differenza del caso oggetto dell'ordinanza citata da parte resistente, non viene contestato la erronea attribuzione di un punteggio per carichi familiari di competenza del Centro per l'Impiego, bensì l'illegittimità della clausola del bando redatto dalla Messina Servizi Bene Comune spa con nota del 13.08.2019"*.

Il Centro per l'impiego, dunque, non è legittimato passivo ma lo è esclusivamente il soggetto "assumente" (Cass., Sez. lav., 9/1/2018, n. 274) che, come risulta dalle note prot. n. 9238/19, ha chiesto esso al Centro per l'impiego di inserire tale illegittimo requisito (cfr. pag. 2 dell'ordinanza n. 13583 di codesto Tribunale).

3. Chiarita inequivocabilmente la piena sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario e della legittimità ad agire del sig. Tutino, diviene ora possibile censurare la clausola relativa al limite di età inserita nel bando meglio indicato in



epigrafe.

In particolare l'esclusione dalla partecipazione alla selezione dei lavoratori che hanno superato i quarant'anni appare in contrasto con il principio di uguaglianza e il principio di non discriminazione sanciti rispettivamente dall'art. 3 Costituzione e dall'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonché in contrasto con quanto stabilito dall'art. 3 della L. 127/97 e dalla direttiva 2000/78/CE.

Il bando, per la selezione dei 100 operatori ecologici, sceglie di utilizzare il metodo dell'avviamento che è regolamentato dall'art. 16 della l. 57/1987.

Secondo la norma citata, nel caso si tratti di assunzione di lavoratori da inquadrare in livello per cui è sufficiente aver assolto l'obbligo scolastico - così com'è nel caso in oggetto - MessinaServizi Bene Comune s.p.a avrebbe dovuto rispettare le procedure selettive previste per il pubblico impiego.

Nello specifico bisogna fare riferimento all'art. 3, comma 6, l. 127/97 secondo cui nel caso di concorso indetto da pubbliche amministrazioni la partecipazione ad esso non è soggetta a limiti di età, salvo eventuali deroghe previste nei regolamenti delle singole amministrazioni.

Tale assunto è stato ribadito anche dal T.A.R. Cagliari: *“È illegittima la previsione, all'interno di un bando di concorso finalizzato alla predisposizione di una lista di mediatori interculturali, di un limite minimo di età, quale **requisito di ammissione dei concorrenti**. Una clausola di tale portata, infatti, contrasta con il principio previsto dall'articolo 3 comma 6 della legge 127/1997 che esclude limiti di età per la partecipazione a concorsi indetti da pubbliche amministrazioni, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni, connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità delle stesse”* (T.A.R. Cagliari, sez. II, 05/12/2017, n.768).

Inoltre, se si guarda al caso in esame non esiste alcun regolamento specifico che prevede l'apposizione di un limite d'età per l'assunzione nel ruolo di



operatore ecologico, né sussistono necessità di servizio che possano giustificare una simile scelta.

Nella specie, appare *ictu oculi* che sussista il *fumus boni iuris* in quanto la Società ha arbitrariamente preso la decisione di escludere una fascia di lavoratori senza alcuna ragione logica e/o giuridica e pertanto la clausola del bando qui contestata non può che ritenersi illegittima.

In questa sede si ritiene necessario evidenziare che su un caso a questo analogo si è di recente pronunciato codesto Tribunale con ordinanza del 16 luglio 2020 n. 13583, dichiarando l'illegittimità della clausola ivi contestata affermando che *“deve ritenersi che una volta scelto per il reclutamento del personale il metodo dell'avviamento di cui all'art. 16 della l. n. 56/1987 la società convenuta fosse tenuta a seguire le regole previste per le procedure selettive pubbliche, compresa quella di cui all'art. 3, comma 6, della l. 127/1997, secondo cui «La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione», regolamenti che in questo giudizio non risultano allegati (sicchè ogni ulteriore indagine su delle deroghe appare superflua. **Pertanto la clausola contestata deve ritenersi illegittima**” (doc. 5).*

Sussiste, peraltro, ancora interesse alla pronuncia giacchè:

- non sono ancora decorsi i 12 mesi previsti dal contratto dei soggetti frattanto assunti e collocati in graduatoria alla virtuale posizione del ricorrente;
- è possibile, come è già accaduto, che la Società continuerà ad attingere da questa graduatoria per eventuali future assunzioni (nel bando era prevista la selezione di 100 operatori ma, successivamente, ne sono stati selezionati 200) (doc. 3).

4. I precedenti (da ultimo ordinanza del 3 aprile 2021 resa dal Tribunale di Messina, Sez. Lavoro, RG. N. 4693/2020, già prima 16 luglio 2020 n. 13583).

Codesto On.le Tribunale si è già pronunciato su identica fattispecie (doc. n. 4).

Difatti, con l'anzidetta ordinanza, codesto On.le Tribunale ha accolto le censure e le tesi in favore di un aspirante operatore ecologico, rappresentato, anche in quel



caso, dallo scrivente procuratore.

Preliminarmente, codesto Tribunale ha innanzitutto confermato la giurisdizione del giudice ordinario stabilendo che ***“va rigettata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla Messina Servizi Bene Comune S.p.a., in quanto le procedure per l’assunzione di personale dipendente seguite dalle società c.d. “in house providing” – quale la resistente – restano assoggettate alla giurisdizione del giudice ordinario (v. Cass. S.U. n. 7759/2017, n. 28330/2011)”***.

Nel merito, invece, codesto Tribunale ha *“dichiara[to] illegittima la clausola del bando relativa al requisito dell’età tra 18 e i 40 anni e la conseguente esclusione di Gemelli Natale dalla partecipazione alla selezione pubblica per l’avviamento al lavoro di 100 operatori ecologici, livello J CCNL Utilitalia, per la durata di dodici mesi alle dipendenze della Messinaservizi Bene Comune S.p.a. ed ordina[to] alla società resistente di provvedere, per il tramite del C.P.I., alla valutazione della domanda del ricorrente e, in caso di positiva verifica delle dichiarazioni ad essa allegate, al suo inserimento nella graduatoria degli ammessi alla preselezione”*.

È pacifico, dunque, che l’operato dell’Amministrazione resistente sia pregiudizievole e lesivo nei confronti del Sig. Tutino.

4. Sul periculum.

È di tutta evidenza che nel caso in esame sussiste anche il *periculum in mora*, in quanto il ricorrente risulta oggi ancora disoccupato e con due persone a carico, ovvero i propri figli, rispettivamente di 8 e 6 anni.

È notorio che specialmente nel sud d’Italia il tasso di disoccupazione sia molto elevato e che la situazione pandemica in corso abbia reso e renda estremamente difficile trovare un’occupazione.

Pertanto, è di tutta evidenza che l’esclusione dalla graduatoria di cui si discute sia situazione idonea a causare al sig. Tutino un grave e irreparabile pregiudizio economico e personale.



I tempi di un ordinario procedimento di merito, finalizzato ad accertare la condotta discriminatoria attuata e quindi la nullità della clausola del bando per i motivi sopra esposti, mal si conciliano con la posizione giuridica del ricorrente.

Sul punto, codesto Tribunale, ha chiarito che *“nel caso di specie, i tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antiggiuridica, ma pregiudicherebbero il diritto del..., da tempo disoccupato, di partecipare alla selezione e trovare un, seppur precario, impiego e quindi una fonte immediata di reddito per il proprio nucleo familiare”* (Trib. Messina, sez. lav. ord. del 16 luglio 2020 n. 13583).

Inoltre, è doveroso precisare che la procedura di selezione non è stata interrotta tanto che la Società è giunta a stilare la graduatoria definitiva ed ha iniziato a procedere con le assunzioni. Se nel bando non fosse stata inserita la clausola illecita qui contestata, considerato il suo punteggio, sarebbe già stato avviato al lavoro ed avrebbe, pertanto, potuto iniziare a garantire alla sua famiglia il giusto supporto economico.

È ragionevole temere che le assunzioni saranno portate a conclusione in tempi stretti con la definitiva perdita del bene della vita ambito.

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTRO INTERESSATI E LITISCONSORTI
(ART. 151 C.P.C.)**

Il sottoscritto avvocato Santi Delia, **in uno al provvedimento di fissazione udienza, così da giungere ad essa a contraddittorio integro e stante l'orientamento di codesto On.le Tribunale di ritenere necessario la chiamata in contraddittorio**, stante il numero elevato dei litisconsorti interessati, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, considerato altresì che l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso appare pregiudizievole e costoso per il ricorrente, formula espressa

ISTANZA

Affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., mediante notifica per pubblici



proclami con inserimento sul sito ufficiale della Messina Servizi Bene Comune S.p.a.

VOGLIA

Autorizzare la notificazione nei confronti di tutti i candidati ammessi alla procedura concorsuale attraverso la pubblicazione sul sito web della Messina Servizi Bene Comune S.p.a. <https://www.messinaservizibenecomune.it/> ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome della ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;
- c) indicazione dei controinteressati individuati come da graduatoria pubblicata;
- d) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Per quanto premesso,

SI CHIEDE

che codesto On.le Tribunale, previa fissazione dell'udienza e del pedissequo decreto **con il quale si autorizza altresì alla notifica per pubblici proclami come richiesto sopra ai fini dell'integrazione del contraddittorio**, voglia accogliere il ricorso consentendo al ricorrente di essere inserito nella graduatoria di cui alla selezione bandita da Messina Servizi S.p.a. per l'assunzione a tempo determinato (12 mesi) di 100 Operatori ecologici livello J CCNL Utilitalia previa declaratoria di nullità e/o disapplicazione della clausola che esclude coloro che hanno età superiore ad anni 40.

Con vittoria di spese e compensi di difesa da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che la presente controversia ha un valore indeterminato, ma stante il reddito del ricorrente, inferiore ai limiti di legge, nulla è dovuto.

Messina, 19 aprile 2021

Avv. Santi Delia



PROCURA SPECIALE

Io sottoscritto/a TUTINO ANTONINO
CF. TTNN NV 76 P 22 F 158 F nato/a a MEPPINA
il 22-08-76 residente in MEPPINA Via FONDO GRANATA CONTESE
Cell. 383 67 68340 mail GIOVANNIALESPID.15@GMAIL.COM delego l'Avv. Santi Delia a rappresentarmi e a difendermi, nel presente procedimento e giudizio conferendogli ogni più ampio potere di legge, per ogni stato e grado del giudizio, ivi compreso quello di effettuare istanze anche stragiudiziali e di accesso agli atti e di rinunciare in tutto od in parte, ai singoli motivi, al giudizio, alle domande cautelare ed a compiere ogni atto utile ai fini di causa, ivi compresa la riassunzione del giudizio, la proposizione di impugnazione, motivi aggiunti, reclami ed appello, nonché di agire in sede esecutiva.

Eleggo domicilio come in epigrafe

La presente vale come autorizzazione ai fini del trattamento dei dati personali.

Sottoscrizione



V. per autentica

Avv. Santi Delia



RELAZIONE DI NOTIFICA

NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA EX ART. 3 BIS DELLA LEGGE 21 GENNAIO 1994, N. 53, ED ART. 55 LEGGE 19 GIUGNO 2009, N. 69

Io sottoscritto Avv. Santi Delia, C.F. DLESNT79H09F158V, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Messina, in base alla Legge n. 53 del 21 gennaio 1994, ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina rilasciata in data 14 novembre 2012, n. 209, 14 maggio 2014, n. 99 e 1 ottobre 2014, n.200, integrata per le notifiche a mezzo pec il 12/6/2013 con delibera n. 82/13, ai sensi dell'art. 3 bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, e dell'art. 55 della legge 19 giugno 2009, n. 69, nell'interesse di

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
TUTINO	ANTONINO	TTNNNN76P22F158F

per cui si procede alla presente notifica

NOTIFICO

come allegato al messaggio di posta elettronica certificata, l'originale informatico dell'atto, sottoscritto con firma digitale, dall'indirizzo avvsantidelia@cnfpec.it, presente nell'elenco pubblico previsto dall'art. 7 del D.M. n. 44/2011 (c.d. "Reginde"), all'indirizzo di posta elettronica certificata di seguito indicato e comunque tratto, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 1, della legge n. 53/1994, dal citato elenco pubblico previsto dal l'art. 7 del D.M. n. 44/2011 (c.d. "Reginde") e/o dal Registro PP.AA. e/o dall'indice dei professionisti e delle imprese, brevemente INIPEC consultabile dal sito <http://www.inipec.gov.it>;

MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.P.A., con sede legale in Messina, Piazza Unione Europea, P IVA 03459080838, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ivi trasmettendolo all'indirizzo di posta elettronica certificata di seguito indicato

messinaservizibenecomune@pec.it

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1- bis e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16 – quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 23 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss. mm. si attesta la conformità di tutti gli atti notificati rispetto all'originale da cui sono stati estratti.

Avv. Santi Delia

N. Ord.	COGNOME	NOME	Data Nascita	N. MBSC
3	TROVATO	SALVATORE	28/10/00	1
5	ROMEO	LUCA	20/11/84	2
7	TRICOMI	LIDIA	01/11/81	3
8	CAVALLARO	GIOVANNI	06/05/82	4
10	MARANO	VINCENZO	03/05/84	5
13	LA ROSA	PASQUALE	24/12/89	6
14	CALARESE	SERGIO	27/01/93	7
15	TRICOMI	VALENTINA	30/11/94	8
17	COLETTA	ALESSANDRO	07/04/96	9
18	SCUTELLA'	ANTONIA	17/03/84	10
19	CHIARELLO	MARIA DESIRE	05/10/95	11
20	CARPENZANO	VINCENZO	19/01/97	12
21	CAMBRIA	VALENTINA	14/02/91	13
22	COSTANTINO	IVAN	24/03/83	14
23	MINISI	LOREDANA	12/12/80	15
26	BONASERA	RAFFAELE	15/03/91	16
29	ALBERTO	GIUSEPPINA	09/03/79	17
31	LISA	SANTINO	21/04/79	18
32	PICCOLO	ROBERTO	14/05/79	19
33	ORECCHIO	PASQUALE	23/07/79	20
34	ROMANO	GIOVANNI	02/02/80	21
35	RASPAOLO	ANTONINO	20/06/80	22
36	PALMERI	GIOVANNI	14/10/80	23
38	CALABRO'	GIANFRANCO	12/07/81	24
39	VINCI	LETTERIO	31/08/81	25
40	MARCHETTA	ROSY	16/11/81	26
43	MICELI	PAOLO	07/05/83	27
45	D'AMICO	PIETRO	17/08/83	28
49	FLERI	TANIA	03/11/84	29
51	MINUTOLI	NATALE	18/03/85	30
52	DI PIETRO	ANTONIA	06/10/85	31
53	NOCITA	CARLO	11/04/86	32
55	PACE	ANTONIO	20/03/87	33
56	PELLEGRINO	GRAZIELLA	03/04/87	34
58	FABIANO	CLARA	03/08/87	35
59	CHIARA	ANDREA	29/01/88	36
60	ROMEO	SALVATORE	02/06/88	37
61	BERTUCCELLI	MARIAGRAZIA	19/11/88	38
62	ARDIZZONE	ANTONINA	21/11/88	39
64	ARDIZZONE	MARIA	26/03/92	40
66	POTENZA	ROCCO FRANCESCO	03/09/94	41
67	PELLEGRINO	GIUSEPPE	28/11/94	42
68	CHIARELLO	ROSA	17/09/96	43
69	DE FRANCESCO	SABINA	17/10/96	44
70	CUCCA	TINDARA	07/12/96	45
71	SCIVOLONE	GIANLUCA	18/03/97	46
72	RIZZO	FRANCESCO	04/07/97	47
73	SANTAMARIA	GIOSUE'	23/08/97	48
74	GRECO	MARIA ELENA	03/08/99	49
75	LA SPEME	DOMENICO	16/06/00	50
76	BARDETTA	SABRINA	30/05/80	51
78	FRACASSO	GIUSEPPINA	30/06/82	52
80	CANTO	ROSARIO	18/01/95	53
81	CHIARA	ROBERTO	11/01/98	54
83	LO PRESTI	LUIGI	11/01/83	55
84	SUMMA	PAOLA	02/03/88	56
85	AMANTE	ESTER	07/12/00	57
87	LO PRESTI	GIOVANNI	29/12/80	58
89	OLIVA	GIUSEPPINA	18/07/81	59
93	SETTINERI	ROSARIO	16/10/80	60
95	PANNUCCIO	MARIA TINDARA	22/06/83	61
97	LAGANA'	ALESSANDRO	09/04/81	62
98	BERENATO	MARIANGELA	06/11/81	63

N. Ord.	COGNOME	NOME	Data Nascita	N. MBSC
99	SORRENTI	GABRIELLA	07/01/88	64
102	SANTORO	DOMENICO	10/01/85	65
103	CORSO	GABRIELE	13/04/80	66
106	RUSSO	MARIA	30/10/78	67
108	ANFUSO	TIZIANA	27/11/78	68
109	ABATE	GIOVANNA	28/11/78	69
110	DELIA	DANILO	31/12/78	70
114	PAGANO	FRANCESCA	03/07/79	71
115	ARNAO	STEFANO	11/07/79	72
116	FALCONE	ROBERTO	18/08/79	73
117	CAPRI'	ORAZIO	26/08/79	74
118	BUTA	PIERA	03/10/79	75
122	LO CASCIO	NICOLA	23/03/80	76
123	DONATO	GAETANO	09/04/80	77
127	LISCIOTTO	ANTONELLA	26/07/80	78
129	GALLETTA	SANTO	26/09/80	79
130	TRIFIRO'	MARCO	10/11/80	80
131	CALABRESE	OSCAR	13/11/80	81
132	CURRO'	GIANMATTEO	07/03/81	82
134	STURNIOLO	CARMEN	04/04/81	83
136	MAURO	ANGELA	14/04/81	84
139	SCARPATI	DOMENICO	19/08/81	85
141	DE DOMENICO	ANDREA	30/11/81	86
144	CASTRICIANO	IMMACOLATA	27/02/82	87
145	DI PIETRO	GAETANA	17/09/82	88
145 B	BERNAVA	STELLARIO	25/08/82	89
147	ARCIDIACONO	TOMMASA	25/09/82	90
148	FRISENDA	PIETRO	29/11/82	91
149	GIAIMO	PASQUALINA	26/12/82	92
150	PINO	CONCETTO	25/06/83	93
151	MAZZA	GIOVANNA	02/08/83	94
152	SCIABA'	MARIA	09/08/83	95
153	MARRETTA	DANILO	31/10/83	96
159	LUCA'	ALESSANDRA	17/04/84	97
160	FUSCO	GIANFRANCO	20/04/84	98
161	SETTIMO	LUCIA	20/06/84	99
164	CARDULLO	ANTONIO	19/10/84	100
165	BOMBARA	COSIMO	20/10/84	101
168	COLAFATI	ESMERALDA	06/02/85	102
170	CANNAVO'	GIOVANNA	14/07/85	103
171	FRIGIONE	PAOLO	13/11/85	104
172	ALOISI	ROSARIO	22/02/86	105
175	CHIARENZA	GAETANO	01/12/86	106
176	D'ARRIGO	CRISTINA	09/12/86	107
177	AMMO	SALVATORE	28/01/87	108
178	LUNETTA	SAMUELE	27/04/87	109
179	SUMMA	ANDREA	30/07/87	110
181	VENEZIANO	CARMELO	07/01/88	111
182	CHIARELLO	MARIA	01/03/88	112
183	ANDALORO	DAVIDE	12/09/88	113
187	CALIO'	VERONICA VALENTINA	27/02/89	114
190	TORCIVIA	GIUSEPPE	23/05/89	115
191	PARISI	SEBASTIANO	19/09/89	116
192	CANNIZZARO	TINDARA	03/02/90	117
193	INDELICATO	ALESSIO	04/03/90	118
194	IANNELLO	ANDREA	20/04/90	119
196	FLERI	VERONICA	24/09/90	120
198	MULTARI	GIUSEPPE	21/10/91	121
199	STURNIOLO	SALVATORE	13/02/92	122
200	MONFORTE	FRANCESCO	02/05/92	123



TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA

DECRETO

Letto il ricorso ex art. 700 c.p.c. che precede;
esaminati gli atti allegati;
ritenuta la necessità della notifica del ricorso ai controinteressati;
ritenuto che nel caso di specie si ravvisano particolari esigenze di celerità
che giustificano – ex art. 151 c.p.c. - l'autorizzazione alla notifica in modo
diverso da quello previsto dalla legge,

P.Q.M.

fissa l'udienza del 10.6.2021;

Manda al ricorrente di notificare a controparte l'atto introduttivo e il
presente decreto entro il termine di giorni 15, autorizzando la notifica ai
controinteressati mediante la pubblicazione sul sito istituzionale di Messina
Servizi bene Comune S.p.A entro il medesimo termine;

visto l'art. 83 del d.l. 17/03/2020 n. 18, conv. in legge n. 27/2020, come
modificato dalla legge 77/2020, dal d.l. n. 125/2020 e dal d.l. 2/2021;

DISPONE

che l'udienza si svolga mediante il deposito in telematico di sintetiche note
scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di
trattazione scritta”, contenenti istanze e conclusioni;

ASSEGNA

alle parti termine sino a 5 giorni prima per il deposito telematico delle
predette note scritte.

AVVERTE

- che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio;

-che la data dell'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento.

-che la mancata trasmissione di note di udienza equivale a mancata comparizione, con le conseguenze di legge.

Avverte che ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

Messina, 20.4.2021

AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro generale del ricorso, ordinanza, data dell'udienza già fissata 10 giugno 2021;

Tribunale di Messina, Sez. Lavoro, n. 1568/2021 R.G.

2. Nome del ricorrente:

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
TUTINO	ANTONINO	TTNNNN76P22F158F

2.1. Indicazione delle amministrazioni intimare:

la **MESSINA SERVIZI BENE COMUNE S.P.A.**, con sede legale in Messina, Piazza Unione Europea, P IVA 03459080838, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

3. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:

- **annullamento e/o disapplicazione** della clausola del bando di selezione pubblicato sul sito istituzione della Società il 2 Settembre 2019 per l'avviamento al lavoro di n. 100 operatori ecologici di livello J CCNL Utilitalia OPERATORI ECOLOGICI LIVELLO J CCNL UTILITALIA, presso l'Azienda Messina Servizi Bene Comune S.P.A., con la quale vengono esclusi dalla partecipazione le persone che hanno un'età superiore ai 40 anni;
- **accertamento** del diritto del ricorrente a partecipare alla predetta selezione;
- **inserimento del ricorrente** nella detta graduatoria con il punteggio spettante.

3.1. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

ON.LE TRIBUNALE DI MESSINA - SEZ. LAVORO

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

Nell'interesse del Sig. **TUTINO ANTONINO**, (C.F. TTNNNN76P22F158F) nato a Messina il 22 settembre 1976 ed ivi residente in Via Fondo Granata 1 Contesse (Messina), rappresentato e difeso, per mandato speciale in calce al presente atto, dall'Avv. Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V), che dichiara di ricevere le comunicazioni di cancelleria al numero di fax 090/8960421 o agli indirizzi di posta elettronica santi.delia@avvocatosantidelia.it o pec avvsantidelia@cnfpec.it, presso lo stesso elettivamente domiciliata a Messina Via S. Agostino, 4

– ricorrente –

CONTRO

la **MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.P.A.**, con sede legale in Messina, Piazza Unione Europea, P IVA 03459080838, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

– resistente –

PER L'ANNULLAMENTO E/O DISAPPLICAZIONE

della clausola del bando di selezione pubblicato sul sito istituzione della Società il 2 Settembre 2019 per l'avviamento al lavoro di n. 100 operatori ecologici di livello J CCNL Utilitalia OPERATORI ECOLOGICI LIVELLO J CCNL UTILITALIA, presso l'Azienda MessinaServizi Bene Comune S.P.A., con la quale vengono esclusi dalla partecipazione le persone che hanno un'età superiore ai 40 anni.

PER L'ACCERTAMENTO

del diritto del ricorrente a partecipare alla predetta selezione e

PER L'INSERIMENTO DEL RICORRENTE

nella detta graduatoria con il punteggio spettante

* * * *

PREMESSE:

Il Sig. Tutino Antonino, con domanda presentata il 18 settembre 2019 (doc. 1), ha partecipato alla selezione pubblica - indetta per tramite del Centro dell'impiego di Messina e riservata ai suoi iscritti privi di occupazione con Avviso prot. n. 27511 pubblicato il 19 agosto 2019 - per l'avviamento al lavoro di 100 operatori ecologici livello J CCNL Utilitalia che sarebbero stati assunti presso l'azienda Messinaservizi Bene Comune S.p.a., con contratto a tempo determinato della durata di 12 mesi (doc. 2).

Il bando, tuttavia, del tutto illegittimamente, prevedeva quale requisito soggettivo di partecipazione, essere in possesso di un'età compresa tra i 18 e i 40 anni.

Il sig. Tutino Antonino, stando alla lettera del bando non avrebbe potuto partecipare alla predetta selezione, sebbene in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando, solo perché di età superiore ai 40 anni. Ciononostante presentava la domanda di partecipazione ma, proprio per quanto espressamente previsto nel bando, veniva escluso dalla chiamata che, da ultimo, ha interessato soggetti collocati alla sua stessa virtuale posizione.

Oggi, dunque, vi è anche la prova dell'interesse specifico ad agire, ragion per cui occorre rivolgersi a codesto On.le Tribunale in ragione dei seguenti

MOTIVI:

1. In via preliminare, al fine di superare le prevedibili difese della Società, occorre precisare che nella presente controversia sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

Messinaservizi Bene Comune è una società “*in house providing*” interamente partecipata dal Comune di Messina e come tale, relativamente alle procedure di assunzione di personale dipendente, resta certamente assoggettata alla giurisdizione del giudice ordinario.

Com'è noto, la disciplina delle società a partecipazione pubblica è rimessa completamente al D.lgs. n. 175/2016 che, all'art. 19, statuisce le regole applicabili per la gestione del personale.

In particolare, proprio per ciò che attiene alla selezione del personale viene espressamente previsto che “resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale”.

Ed infatti “*In tema di giurisdizione, ai sensi dell'art. 19 D. L.vo 175/2016, per quanto concerne le società a partecipazione pubblica, resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale*” (Trib. Torino, Sez. I, 18 maggio 2018).

Recentemente, poi, il T.A.R. Lazio ha ribadito il surriferito orientamento, dichiarando l'inammissibilità di un ricorso proposto avverso una procedura di reclutamento indetta da un Società pubblica “*richiamando “l'art. 19 c. 4 del D.lgs. n. 175/2016, laddove afferma come resti ferma la giurisdizione del giudice ordinario sulle procedure di reclutamento del personale*” (T.A.R. Lazio, Sez. III quater, 2 agosto 2019, n. 10264).

Il significato di questa disposizione appare assolutamente chiaro: la scelta del modello societario non è indifferente rispetto alla disciplina applicabile ai rapporti di lavoro **che rimane sempre di diritto comune.**

L'anzidetta disposizione non fa altro che consacrare sul piano legislativo quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui sussiste la giurisdizione del g.o. per tutte quelle controversie che attengano le procedure di reclutamento del personale delle società *in house*, giacché non equiparabili alle pubbliche amministrazioni (Cass., Sez. Un., 7759/2017).

Inoltre, si segnala che Codesto tribunale si è già pronunciato su questione riconoscendo la sua giurisdizione al merito al caso sottoposto (Trib. Messina, sez. lav. sent. del 16 luglio 2020, n.13583).

2. Sempre in via preliminare risulta necessario precisare che nessun dubbio può essere sollevato in merito alla legittimità ad agire in giudizio dell'odierno ricorrente.

Egli, infatti, ha presentato la domanda di partecipazione entro i termini stabiliti dal bando, ha tutti i requisiti richiesti dal bando, era ed è privo di occupazione ed iscritto al Centro per l'impiego di Messina, ma è stato escluso dalla graduatoria "per superato limite d'età" perché nato il 2 luglio 1975.

Sul punto è il caso di precisare che, secondo il regolamento previsto dal bando, il sig. Tutino avrebbe un punteggio pari a 880 e candidati con punteggio ex equo al suo sono stati ammessi a partecipare alla procedura *de qua*.

Difatti, nonostante l'ultima graduatoria pubblicata indichi quale ultimo ammesso il Sig. Monforte Francesco (punteggio pari a 820), l'Amministrazione resistente ha provveduto, con successivi scorrimenti all'assunzione, di candidati con punteggio pari a quello dell'odierno ricorrente.

Il sig. Tutino, dunque, con un punteggio pari a soggetti collocati alla sua stessa posizione, sarebbe stato ovviamente assunto.

2.1. Ancora in via preliminare va esclusa la legittimazione passiva del Centro per l'impiego giacché la clausola, come da ultimo chiarito da codesto On.le Tribunale, è stata inserita dalla Società resistente: "*con riferimento alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del Centro per l'Impiego va rilevato che nel caso di specie, a differenza del caso oggetto dell'ordinanza citata da parte resistente, non viene contestato la erronea attribuzione di un punteggio per carichi familiari di competenza del Centro per l'Impiego, bensì l'illegittimità della clausola del bando redatto dalla Messina Servizi Bene Comune spa con nota del 13.08.2019*".

Il Centro per l'impiego, dunque, non è legittimato passivo ma lo è esclusivamente il soggetto "assumente" (Cass., Sez. lav., 9/1/2018, n. 274) che, come risulta dalle note prot. n. 9238/19, ha chiesto esso al Centro per l'impiego di inserire tale illegittimo requisito (cfr. pag. 2 dell'ordinanza n. 13583 di codesto Tribunale).

3. Chiarita inequivocabilmente la piena sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario e della legittimità ad agire del sig. Tutino, diviene ora possibile censurare la clausola relativa al limite di età inserita nel bando meglio indicato in epigrafe.

In particolare l'esclusione dalla partecipazione alla selezione dei lavoratori che hanno superato i quarant'anni appare in contrasto con il principio di uguaglianza e il principio di non discriminazione sanciti rispettivamente dall'art. 3 Costituzione e dall'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonché in contrasto con quanto stabilito dall'art. 3 della L. 127/97 e dalla direttiva 2000/78/CE.

Il bando, per la selezione dei 100 operatori ecologici, sceglie di utilizzare il metodo dell'avviamento che è regolamentato dall'art. 16 della l. 57/1987.

Secondo la norma citata, nel caso si tratti di assunzione di lavoratori da inquadrare in livello per cui è sufficiente aver assolto l'obbligo scolastico - così com'è nel caso in oggetto - Messina Servizi Bene Comune s.p.a avrebbe dovuto rispettare le procedure selettive previste per il pubblico impiego.

Nello specifico bisogna fare riferimento all'art. 3, comma 6, l. 127/97 secondo cui nel caso di concorso indetto da pubbliche amministrazioni la partecipazione ad esso non è soggetta a limiti di età, salvo eventuali deroghe previste nei regolamenti delle singole amministrazioni.

Tale assunto è stato ribadito anche dal T.A.R. Cagliari: *“È illegittima la previsione, all'interno di un bando di concorso finalizzato alla predisposizione di una lista di mediatori interculturali, di un limite minimo di età, quale requisito di ammissione dei concorrenti. Una clausola di tale portata, infatti, contrasta con il principio previsto dall'articolo 3 comma 6 della legge 127/1997 che esclude limiti di età per la partecipazione a concorsi indetti da pubbliche amministrazioni, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni, connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità delle stesse”* (T.A.R. Cagliari, sez. II, 05/12/2017, n.768).

Inoltre, se si guarda al caso in esame non esiste alcun regolamento specifico che prevede l'apposizione di un limite d'età per l'assunzione nel ruolo di operatore ecologico, né sussistono necessità di servizio che possano giustificare una simile scelta.

Nella specie, appare *ictu oculi* che sussista il *fumus boni iuris* in quanto la Società ha arbitrariamente preso la decisione di escludere una fascia di lavoratori senza alcuna ragione logica e/o giuridica e pertanto la clausola del bando qui contestata non può che ritenersi illegittima.

In questa sede si ritiene necessario evidenziare che su un caso a questo analogo si è di recente pronunciato codesto Tribunale con ordinanza del 16 luglio 2020 n. 13583, dichiarando l'illegittimità della clausola ivi contestata affermando che *“deve ritenersi che una volta scelto per il reclutamento del personale il metodo dell'avviamento di cui all'art. 16 della l. n. 56/1987 la società convenuta fosse tenuta a seguire le regole previste per le procedure selettive pubbliche, compresa quella di cui all'art. 3, comma 6, della l. 127/1997, secondo cui «La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione», regolamenti che in questo giudizio non risultano allegati (sicchè ogni ulteriore indagine su delle deroghe appare superflua. **Pertanto la clausola contestata deve ritenersi***

illegittima” (doc. 5).

Sussiste, peraltro, ancora interesse alla pronuncia giacchè:

- non sono ancora decorsi i 12 mesi previsti dal contratto dei soggetti frattanto assunti e collocati in graduatoria alla virtuale posizione del ricorrente;
- è possibile, come è già accaduto, che la Società continuerà ad attingere da questa graduatoria per eventuali future assunzioni (nel bando era prevista la selezione di 100 operatori ma, successivamente, ne sono stati selezionati 200) (doc. 3).

4. I precedenti (da ultimo ordinanza del 3 aprile 2021 resa dal Tribunale di Messina, Sez. Lavoro, RG. N. 4693/2020, già prima 16 luglio 2020 n. 13583).

Codesto On.le Tribunale si è già pronunciato su identica fattispecie (doc. n. 4).

Difatti, con l'anzidetta ordinanza, codesto On.le Tribunale ha accolto le censure e le tesi in favore di un aspirante operatore ecologico, rappresentato, anche in quel caso, dallo scrivente procuratore.

Preliminarmente, codesto Tribunale ha innanzitutto confermato la giurisdizione del giudice ordinario stabilendo che **“va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla Messina Servizi Bene Comune S.p.a., in quanto le procedure per l'assunzione di personale dipendente seguite dalle società c.d. “in house providing” – quale la resistente – restano assoggettate alla giurisdizione del giudice ordinario (v. Cass. S.U. n. 7759/2017, n. 28330/2011)”**.

Nel merito, invece, codesto Tribunale ha **“dichiara[to] illegittima la clausola del bando relativa al requisito dell'età tra 18 e i 40 anni e la conseguente esclusione di Gemelli Natale dalla partecipazione alla selezione pubblica per l'avviamento al lavoro di 100 operatori ecologici, livello J CCNL Utilitalia, per la durata di dodici mesi alle dipendenze della Messinaservizi Bene Comune S.p.a. ed ordina[to] alla società resistente di provvedere, per il tramite del C.P.I., alla valutazione della domanda del ricorrente e, in caso di positiva verifica delle dichiarazioni ad essa allegate, al suo inserimento nella graduatoria degli ammessi alla preselezione”**.

È pacifico, dunque, che l'operato dell'Amministrazione resistente sia pregiudizievole e lesivo nei confronti del Sig. Tutino.

4. Sul periculum.

È di tutta evidenza che nel caso in esame sussiste anche il *periculum in mora*, in quanto il ricorrente risulta oggi ancora disoccupato e con due persone a carico, ovvero i propri figli, rispettivamente di 8 e 6 anni.

È notorio che specialmente nel sud d'Italia il tasso di disoccupazione sia molto elevato e che la situazione pandemica in corso abbia reso e renda estremamente difficile trovare un'occupazione.

Pertanto, è di tutta evidenza che l'esclusione dalla graduatoria di cui si discute sia situazione idonea a causare al sig. Tutino un grave e irreparabile pregiudizio economico e personale.

I tempi di un ordinario procedimento di merito, finalizzato ad accertare la condotta discriminatoria attuata e quindi la nullità della clausola del bando per i motivi sopra esposti, mal si conciliano con la posizione giuridica del ricorrente.

Sul punto, codesto Tribunale, ha chiarito che *“nel caso di specie, i tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antiggiuridica, ma pregiudicherebbero il diritto del..., da tempo disoccupato, di partecipare alla selezione e trovare un, seppur precario, impiego e quindi una fonte immediata di reddito per il proprio nucleo familiare”* (Trib. Messina, sez. lav. ord. del 16 luglio 2020 n. 13583).

Inoltre, è doveroso precisare che la procedura di selezione non è stata interrotta tanto che la Società è giunta a stilare la graduatoria definitiva ed ha iniziato a procedere con le assunzioni. Se nel bando non fosse stata inserita la clausola illecita qui contestata, considerato il suo punteggio, sarebbe già stato avviato al lavoro ed avrebbe, pertanto, potuto iniziare a garantire alla sua famiglia il giusto supporto economico.

È ragionevole temere che le assunzioni saranno portate a conclusione in tempi stretti con la definitiva perdita del bene della vita ambito.

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI
CONFRONTI DEI CONTRO INTERESSATI E LITISCONSORTI (ART. 151 C.P.C.)**

Il sottoscritto avvocato Santi Delia, **in uno al provvedimento di fissazione udienza, così da giungere ad essa a contraddittorio integro e stante l'orientamento di codesto On.le Tribunale di ritenere necessario la chiamata in contraddittorio**, stante il numero elevato dei litisconsorti interessati, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, considerato altresì che l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso appare pregiudizievole e costoso per il ricorrente, formula espressa

ISTANZA

Affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., mediante notifica per pubblici proclami con inserimento sul sito ufficiale della Messina Servizi Bene Comune S.p.a.

VOGLIA

Autorizzare la notificazione nei confronti di tutti i candidati ammessi alla procedura concorsuale attraverso la pubblicazione sul sito web della Messina Servizi Bene Comune S.p.a. <https://www.messinaservizibenecomune.it/> ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome della ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;
- c) indicazione dei controinteressati individuati come da graduatoria pubblicata;
- d) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Per quanto premesso,

SI CHIEDE

che codesto On.le Tribunale, previa fissazione dell'udienza e del pedissequo decreto **con il quale si autorizza altresì alla notifica per pubblici proclami come richiesto sopra ai fini dell'integrazione del contraddittorio**, voglia accogliere il ricorso consentendo al ricorrente di essere inserito nella graduatoria di cui alla selezione bandita da Messina Servizi S.p.a. per l'assunzione a tempo determinato (12 mesi) di 100 Operatori ecologici livello J CCNL Utilitalia previa declaratoria di nullità e/o disapplicazione della clausola che esclude coloro che hanno età superiore ad anni 40.

Con vittoria di spese e compensi di difesa da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che la presente controversia ha un valore indeterminato, ma stante il reddito del ricorrente, inferiore ai limiti di legge, nulla è dovuto.

Messina, 19 aprile 2021

Avv. Santi Delia

4. Indicazione dei controinteressati: Tutti i concorrenti inseriti nella graduatoria di merito pubblicata sul sito di Messina Servizi Bene Comune Spa nonché all'interno della graduatoria raggiungibile tramite questo [link](#);

5. La presente notificazione per pubblici proclami ex art. 52 c.p.a. è stata autorizzata dalla Sez. Lavoro del Tribunale di Messina con decreto del 21 aprile 2021 ([SCARICA](#));

6. Testo integrale del ricorso ([SCARICA](#))

Avv. Santi Delia


Via pec
messinaservizibenecomune@pec.it

Messina, 21 aprile 2021

Spett.le
MESSINA SERVIZI BENE
COMUNE SPA

Oggetto: notifica per pubblici proclami nel ricorso proposto da **Tutino Antonino** contro **Messina Servizi Bene Comune Spa** (Tribunale di Messina, Sez. Lavoro, n. 1568/2021 R.G.)

Il sottoscritto Avv.to Santi Delia, procuratore costituito del Sig. Tutino Antonino nel giudizio indicato in oggetto, in forza del decreto reso in data 21 aprile 2021 dal Giudice del Lavoro, Dott.ssa Roberta Rando

CHIEDE

- la pubblicazione dell'avviso, della copia del ricorso introduttivo, del decreto di cui sopra sul sito web di Messina Servizi Bene Comune SPA;

Per gli incumbenti di cui sopra, in allegato alla presente, si inviano con le seguenti modalità:

- l'ordinanza, l'avviso e la presente richiesta in allegato alla pec;
- il ricorso, è trasmesso anche attraverso il seguente [link](#);

In conformità all'ordine del Tribunale di Messina, Sez. Lavoro, si prescrive di:

- c. non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, l'ordinanza, e l'avviso:



avvocatosantidelia.it



- e. curare che sull'home page del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati, il ricorso, l'ordinanza e l'avviso;

- provvedere immediatamente ai detti incombeni giacché il termine complessivo concesso dal Tribunale è di 15 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e dunque entro la data del **6 maggio 2021.**

Chiede inoltre il rilascio di un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione del pubblico proclama con la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Avv. Santi Delia



avvocatosantidelia.it